

g
GPI

Com Roma 26/06/2018
Protocollo P11315/2018



27-2018 Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Ministro della Giustizia
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di
Cassazione
ROMA

V. In Cagliari, addì 28 GIU. 2018

Il Dirigente Amm.vo
Franca Arru
Franca

Ill.mi sigg. Presidenti
della Corte di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

09236960705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 4034-E	27-06-2018	
UCR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori della
Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

27 GIU. 2018
V. In Cagliari, addì
IL PROCURATORE GENERALE
DE NICOLA - SCSA.
[Signature]

Ill.mi sigg. Procuratori della
Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI



GPI

<i>Csm</i>	Roma	26/06/2018
	Protocollo	P11315/2018

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 336/VV/2011 - Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 giugno 2018, ha adottato l'allegata Circolare.

■ **SECRETARIO GENERALE**
(Paola Piraccini)



Paola Piraccini

Pratica num. 336/VV/2011 - Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.
(delibera Plenum del 20 giugno 2018)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

I. - La presente circolare contiene disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.

Il testo è il frutto di una riscrittura integrale della circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali di cui alla delibera plenaria del 21 luglio 2011 e successive modifiche, realizzata con l'intento di rendere più chiara, semplice e facilmente applicabile la disciplina in materia.

Accanto alla revisione formale si è provveduto a inserire talune modifiche allo scopo di migliorare l'utilizzo degli istituti e a disciplinare nuove fattispecie, come l'applicazione presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, o l'applicazione dei magistrati in servizio presso l'ufficio ove è stata disposta l'avocazione per mancato esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 412 del codice di procedura penale.

II. -Sul piano della forma si è provveduto a semplificare e a razionalizzare le diverse disposizioni, cercando di offrire maggiore coerenza e sistematicità ai diversi istituti.

Sono stati inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi non più attuali.

Nell'opera di revisione ci si è avvalsi dei suggerimenti contenuti nelle regole di redazione dei testi normativi di cui alla circolare della presidenza del consiglio dei ministri del 2 maggio 2001, regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, e alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del presidente del senato del 20 aprile 2001, nonché alla direttiva del ministro per la funzione pubblica dell'8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.

Accanto alla chiarezza del testo, i criteri che hanno orientato il lavoro della commissione sono stati la brevità e la sinteticità delle disposizioni, nonché la loro precisione e univocità.

Si consideri, quale esempio del lavoro compiuto, il raffronto tra la circolare precedente e quella attuale in relazione all'istituto dell'assegnazione interna, che nel testo del 2011 era

ricompreso in un unico paragrafo – il § 17 – mentre nella versione che viene proposta con la nuova formulazione, la disciplina è stata suddivisa in sette articoli, da 44 a 50.

<p><i>Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali.</i></p> <p>(Delibera plenaria del 21 luglio 2011 e successive modifiche)</p>	<p><i>Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo III Assegnazione interna: disciplina specifica</p> <p>17. –Assegnazione interna 17.1 – Può essere disposta all'interno del medesimo ufficio una assegnazione temporanea ad un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza. 17.2 – L'assegnazione interna può essere anche solo parziale. 17.3 – L'assegnazione interna, sebbene prescinda dal consenso del magistrato, è sempre preceduta da interpello e non può durare più di novanta giorni, prorogabili, per imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni. 17.4 – Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri: a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso; b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEGNAZIONE INTERNA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44 <i>Presupposti</i></p> <p>1. L'assegnazione interna può essere disposta all'interno del medesimo ufficio per l'assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 45 <i>Assegnazione a tempo pieno o parziale</i></p> <p>1. L'assegnazione interna può essere disposta a tempo parziale o a tempo pieno. 2. Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 46 <i>Durata</i></p> <p>1. L'assegnazione interna non può durare più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 47 <i>Interpello</i></p>

esercitano funzioni analoghe, a partire dal magistrato con minore anzianità di servizio nell'ufficio.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;

b) della maggiore anzianità di servizio.

17.5 – Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

17.6 – Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato.

17.7 – L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui al par. 38 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Il decreto deve espressamente indicare:

1) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza.

2) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato;

3) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel par. 12.

1. L'assegnazione interna, sebbene prescindendo dal consenso del magistrato, è sempre preceduta da interpello.

2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione.

3. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

Articolo 48

Criteri per la scelta del magistrato

1. Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare.

2. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso;

b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;

c) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell'ufficio.

Articolo 49

Criteri per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si

procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.

2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;

b) della maggiore anzianità di servizio.

Articolo 50

Decreto di assegnazione interna

1. L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui all'articolo 38 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, per gli uffici requirenti, quella di cui all'art. 9 co. 2 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

2. Il decreto deve espressamente indicare:

a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza.

b) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato;

c) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno.

3. Nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.

III. - Riguardo alla struttura dell'articolato, i cinquantanove paragrafi, suddivisi in dieci capi, della precedente circolare sono stati sostituiti con undici titoli, articolati in capi e suddivisi, ove opportuno, in sezioni, per un totale di centosettantatre articoli.

Il titolo I, di carattere introduttivo, è dedicato a talune disposizioni comuni e alla delimitazione degli strumenti per il governo delle difficoltà organizzative.

I titoli da II a VII contengono la disciplina degli istituti di carattere generale (titolo II supplenza, titolo III assegnazione interna, titolo IV supplenza infradistrettuale e assegnazione congiunta, titolo V applicazione infradistrettuale, titolo VI applicazione extradistrettuale, titolo VII magistrati distrettuali).

Il titolo VIII è dedicato all'applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione, mentre il titolo IX disciplina l'ipotesi dell'applicazione presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea.

Il titolo X racchiude le disposizioni speciali dedicate agli uffici specializzati, all'istituto della avocazione e agli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano, mentre il titolo XI contiene le disposizioni finali.

IV. - Sul piano sostanziale si è provveduto, innanzitutto, a delimitare con maggiore specificità l'ambito di applicazione dei singoli istituti, suddividendoli sulla base dei diversi presupposti che ne consentono l'attivazione e avendo riguardo a un criterio di progressività nella risposta alle difficoltà organizzative (articoli 2 e 3), partendo dalle risorse interne all'ufficio interessato fino al ricorso all'applicazione extradistrettuale, intesa come *extrema ratio*.

La mancanza di univocità terminologica talvolta presente nel precedente assetto normativo ha contribuito a creare talune incertezze nel ricorso agli strumenti per il governo delle difficoltà organizzative.

Al fine di consentire un miglior impiego delle risorse disponibili si è provveduto (articolo 3) a definire gli istituti cui è possibile far ricorso in caso di: assenza o impedimento temporaneo (supplenza interna, supplenza infradistrettuale e magistrato distrettuale in sostituzione), vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio (assegnazione interna, assegnazione congiunta infradistrettuale, magistrato distrettuale in applicazione, applicazione infradistrettuale, applicazione extradistrettuale), trasferimento ad altra posizione tabellare o ad altro ufficio (applicazione nel medesimo ufficio, applicazione infradistrettuale e extradistrettuale a seguito di trasferimento) e ultradecennalità (proroga).

È stato ribadito il carattere eccezionale del provvedimento di congelamento del ruolo (articolo 4).

Nell'ambito delle disposizioni generali del titolo I è stata introdotta anche una previsione riguardante la composizione dei collegi giudicanti (articolo 5), che riassume, in conformità alle norme primarie dell'ordinamento giudiziario, le diverse ipotesi contenute nella circolare di utilizzo nel medesimo collegio di magistrati non titolari del ruolo.

La sezione II, capo I del titolo I contiene le disposizioni preliminari riguardanti le tabelle infradistrettuali, che costituiscono lo strumento previsto dall'ordinamento giudiziario per consentire l'individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza infradistrettuale o in assegnazione congiunta.

Il capo II del titolo I contiene le disposizioni preliminari sugli strumenti per il governo delle difficoltà organizzative, suddivisi in base ai presupposti per la loro applicazione, con rinvio alla successiva disciplina di settore contenuta nei titoli seguenti della circolare.

Per sottolineare il netto cambio di prospettiva nella direzione di una maggiore chiarezza e coerenza delle disposizioni, è opportuno mettere a confronto la precedente disciplina con quella attuale con riferimento alle norme introduttive, che hanno il compito di delimitare i diversi istituti previsti per far fronte alle difficoltà organizzative.

Ai due paragrafi originari, il primo e il secondo, che raggruppavano in maniera stratificata i diversi istituti a disposizione degli uffici giudiziari, mettendo insieme anche lo strumento delle tabelle infradistrettuali, si è provveduto, nel nuovo testo, a classificare le diverse fattispecie, suddividendole sulla base dei presupposti necessari per la loro attivazione e provvedendo a delimitare l'ambito di applicazione di ciascun istituto. Le tabelle infradistrettuali, che nel sistema vigente trovano applicazione anche per gli uffici requirenti e che consentono di attivare le supplenze infradistrettuali e le assegnazioni congiunte, sono state collocate in una specifica sezione, distinta dagli istituti che sono in esse ricompresi.

<p><i>Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali.</i></p> <p>(Delibera plenaria del 21 luglio 2011, così come modificata alla data del 20.12.2017)</p>	<p><i>Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative</i></p>
<p>1. <i>Destinazione dei magistrati in supplenza e applicazione. Assegnazione interna</i></p> <p>1.1 – La supplenza è l’istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato. Essa comporta la sostituzione, in via contingente e temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato individuabile con criteri predeterminati dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 20-, di ufficio diverso dello stesso distretto.</p> <p>1.2 – L’assegnazione interna è l’istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell’organico. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all’interno del medesimo ufficio, nelle more dell’espletamento del concorso interno.</p> <p>1.3 – L’applicazione è l’istituto al quale si fa ricorso per esigenze di servizio dell’ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell’ufficio. Essa comporta l’inserimento, in via contingente e temporanea per un periodo massimo non superiore di regola a due anni, di uno o più magistrati all’interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza.</p> <p>Può, pertanto, farsi ricorso all’istituto dell’applicazione per sopperire a vacanze di organico o per potenziare l’organico di un ufficio.</p> <p>1.4 – L’applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere a supplenza, interna o infradistrettuale, in caso di dimostrata impossibilità di ricorso all’assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali.</p> <p>1.5 – L’utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo IX.</p> <p>2. - <i>Coassegnazioni e supplenze</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative</i></p> <p>1. Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:</p> <p>a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supplenza interna; - supplenza infradistrettuale; - magistrato distrettuale in sostituzione; <p>b) in caso di vacanza nell’organico o per il potenziamento dell’ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegnazione interna; - assegnazione congiunta infradistrettuale; - magistrato distrettuale in applicazione; - applicazione infradistrettuale; - applicazione extradistrettuale; <p>c) in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione all’interno del medesimo ufficio; - applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento; - applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento; <p>d) in caso di ultradecennalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proroga. <p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>Congelamento del ruolo</i></p> <p>1. Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell’ufficio e</p>

infradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali

2.1 – Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

Dette tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all'intero distretto.

Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale.

Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l'utilizzo della coassegnazione o della supplenza.

La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.

La medesima tabella deve prevedere altresì supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.

dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria.

2. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza dei presupposti.

Articolo 5

Composizione dei collegi giudicanti

1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.

2. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.

3. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

4. I limiti di cui ai commi precedenti non riguardano le ipotesi di applicazione di cui al titolo I, capo IV, in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare.

Sezione II

Tabelle infradistrettuali

Articolo 6

Tabelle infradistrettuali

1. Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti sono istituite al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari e ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui al titolo IV, capo I, sezione II.

2. Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta

dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio.

3. Tali tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all'intero distretto.

Articolo 7

Attuazione delle tabelle infradistrettuali

1. Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante l'assegnazione congiunta e la supplenza infradistrettuale.

2. Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l'utilizzo della assegnazione congiunta o della supplenza.

3. La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.

4. La medesima tabella deve altresì prevedere supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.

Capo II

Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative

Sezione I

Assenza o impedimento temporaneo

Articolo 8

Supplenza interna

1. La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.

2. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.

3. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri predeterminati, in base alla disciplina di cui al titolo II.

Articolo 9

Supplenza infradistrettuale

1. La supplenza è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti nei casi in cui la mancanza o l'impedimento siano destinati a protrarsi per più di sette giorni e non si possa fare ricorso ai magistrati del medesimo ufficio.

2. L'individuazione di un magistrato di un ufficio diverso dello stesso distretto può avvenire tenendo conto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo II.

Articolo 10

Magistrato distrettuale in sostituzione

1. I magistrati distrettuali compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte d'appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

2. L'ufficio di appartenenza, cui si commettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

3. Il magistrato distrettuale può essere utilizzato in sostituzione di un magistrato assente in uno degli uffici del distretto in base alla disciplina di cui al titolo VII, capo II.

4. Resta salva la possibilità di ricorrere al magistrato distrettuale per l'applicazione in uno degli uffici del distretto ai sensi dell'articolo 14.

Sezione II

Vacanza nell'organico o potenziamento dell'ufficio

Articolo 11

Assegnazione interna

1. L'assegnazione interna è l'istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di

destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.

2. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all'interno del medesimo ufficio, nelle more dell'espletamento del concorso interno.

3. L'assegnazione interna è disciplinata nel titolo III.

Articolo 12

Assegnazione congiunta infradistrettuale

1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati e determina l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.

2. È consentita la coassegnazione di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.

3. È consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedurali.

4. L'assegnazione congiunta per un periodo superiore a sei mesi può essere disposta solo col consenso del magistrato designato.

5. L'assegnazione congiunta è disciplinata nel titolo IV, capo III.

Articolo 13

Magistrato distrettuale in applicazione

1. Il magistrato distrettuale può essere destinato in applicazione in uno degli uffici del distretto, secondo la disciplina di cui al titolo VII, capo III, qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione.

Articolo 14

Applicazione infradistrettuale

1. L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione, allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio o dalla integrale copertura del relativo organico.

2. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea, per un periodo non superiore di regola, nel massimo, a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza.

3. L'applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere all'assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali o all'assegnazione di un magistrato distrettuale.

4. L'applicazione infradistrettuale è disciplinata nel titolo V.

Articolo 15

Applicazione extradistrettuale

1. Il ricorso all'applicazione extradistrettuale è sussidiario rispetto all'applicazione infradistrettuale e può essere disposto nei casi in cui non sia possibile risolvere le esigenze di servizio con i magistrati che già operano nel medesimo distretto di Corte d'appello

2. L'applicazione extradistrettuale è disciplinata nel titolo VI.

Sezione III

Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare

Articolo 16

Applicazione all'interno del medesimo ufficio

1. Il magistrato trasferito ad altra posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo lasciando quello precedente.

2. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del

tramutamento del magistrato, individuano, ove necessario, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria, che dovranno essere portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

Articolo 17

Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento

1. In caso di trasferimento ad altro ufficio del medesimo distretto può essere disposta l'applicazione infradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente..

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108.

Articolo 18

Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento

1. In caso di trasferimento ad altro ufficio di altro distretto può essere disposta l'applicazione extradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131 e 132.

Sezione IV

Proroga per ultradecennalità

Articolo 19

	<p style="text-align: center;"><i>Proroga</i></p> <p style="text-align: center;">1. La proroga per la definizione dei processi pendenti in caso di scadenza del termine di permanenza massimo è disciplinata dall'articolo 157 della circolare sulle tabelle.</p>
--	---

V. - Con riferimento ai singoli istituti è stata semplificata la disciplina della supplenza nella Corte d'appello in conformità alle disposizioni primarie di cui agli articoli 97 e 108 del r.d.n. 12 del 1941.

Si è provveduto a definire con maggiore puntualità i presupposti per disporre l'assegnazione congiunta o coassegnazione (articoli 12 e 71), prevista per sopperire a esigenze straordinarie e temporanee, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati.

È stata disciplinata in un'apposita sezione l'applicazione infradistrettuale degli uffici requirenti (sezione II, capo I, titolo IV, articoli 93-96), inserendo talune disposizioni che si aggiungono a quelle generali.

L'articolo 94, in particolare, prevede l'applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües* c.p.p., attraverso la designazione di un magistrato indicato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente da scegliere nell'ambito della corrispondente Procura. Queste ipotesi solo in senso lato possono essere ricondotte nel *genus* delle applicazioni, dal momento che l'intermediazione del potere di disposizione del Procuratore generale presso la Corte d'appello si giustifica solo in funzione dell'occasionale trasferimento di attribuzioni che sarebbero proprie dell'ufficio di Procura distrettuale, non venendo in rilievo l'espletamento di funzioni in uffici diversi da quello presso il quale il magistrato designato svolge ordinariamente la sua attività. L'esercizio di tale potere può avvenire tenendo conto degli effettivi carichi di lavoro dei diversi uffici e per la concordata gestione delle designazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità. Tale designazione non riguarda i magistrati facenti parte della Procura distrettuale ma non della direzione distrettuale antimafia, la designazione dei quali al dibattimento nei procedimenti per delitti di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., se del caso, deve avvenire ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 8 della circolare sulle Direzioni distrettuali antimafia.

L'articolo 95 contempla l'ipotesi dell'applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli processi. Il ricorso a tale istituto è consentito, d'intesa col Procuratore della Repubblica, ove si renda opportuna la partecipazione del magistrato al processo d'appello per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite nella trattazione del procedimento, in ragione della complessità del procedimento, del numero delle parti, dei capi d'imputazione e della materia trattata, tenendo conto delle specificità del territorio. L'applicazione in caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello è disciplinata dall'articolo 171 della circolare, nell'ambito del titolo X che contiene le disposizioni speciali.

Riguardo all'applicazione infradistrettuale, in luogo del parere successivo all'adozione del provvedimento, è stato introdotto un parere preventivo del Consiglio giudiziario sullo schema del decreto di applicazione che precede l'approvazione del Consiglio superiore della magistratura (articolo 102) al fine di consentire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse. Se il Consiglio giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente esecutivo. Se il parere è contrario, l'efficacia del decreto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono essere sottoposti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

La circolare contiene una disciplina di maggior dettaglio anche per le ipotesi di applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare per la definizione di uno o più processi penali già incardinati, in caso di giudice addetto al dibattimento, in avanzato stato di istruttoria (sezione III, capo II, titolo I, articoli 16-18 per le definizioni; capo IV, titolo V, articoli 107 e 108 per la disciplina di dettaglio in relazione all'applicazione infradistrettuale; capo IV, titolo VI, articoli 131 e 132 per l'applicazione extradistrettuale).

È stata inoltre introdotta una regolamentazione maggiormente specifica per la proroga delle applicazioni extradistrettuali (capo III, titolo VI, durata, sospensione e proroga dell'applicazione extradistrettuale, articoli 127 e 128).

La disciplina riguardante i magistrati distrettuali è stata razionalizzata (titolo VII) con la semplificazione delle disposizioni in tema di criteri di designazione che presuppongono la presenza di un organico distrettuale superiore all'unità (capo II, sezione II), essendo ciò previsto nell'attuale assetto normativo in un numero limitato di distretti per le sole funzioni giudicanti.

VI. - È stato riscritto il titolo VIII dedicato all'applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione, al fine di chiarire la portata dei singoli istituti attualmente

previsti dagli articoli 105 e 106 del d.lgs. n. 159 del 2011 per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, già contenuti delle disposizioni di cui agli articoli 110 *bis* e 110 *ter* del r.d. n. 12 del 1941. Sono stati così distinti i casi delle applicazioni dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Direzione distrettuale antimafia, di quelli addetti presso le Procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale, nonché dei magistrati di altre Procure della Repubblica presso i tribunali. È stato ribadito il divieto di applicare i magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, c.p.p., e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (articolo 156).

Nel titolo IX è stata introdotta la disciplina dell'applicazione presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, per cui la disciplina primaria (decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017 n. 46) ha autorizzato il Consiglio superiore della magistratura a predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali in deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Il titolo X racchiude le disposizioni speciali dedicate agli uffici specializzati, all'istituto della avocazione e agli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano. La principale novità di questa parte dell'articolato è costituita dall'articolo 171, che disciplina l'esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello per mancato esercizio dell'azione penale, in conformità alla delibera del 16 maggio 2018, *Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407, comma 3 bis, c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative*. Si prevede che tale avocazione non consente, di regola, il ricorso all'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento, fatti salvi casi eccezionali, avuto riguardo, con l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica, alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio (comma 2). La designazione del magistrato già titolare del procedimento avvocato per la sua trattazione nella fase del dibattimento è consentita qualora ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o di altro facente parte della Procura generale di intervenire in udienza (comma 3).

VII. - Il testo delle disposizioni è preceduto da un indice-sommario ed è seguito da un'appendice normativa riguardante le norme primarie citate e da un indice analitico.

Uno schema sinottico allegato alla circolare consente di individuare, comparativamente, le caratteristiche degli istituti utilizzati negli uffici giudiziari per le ipotesi maggiormente ricorrenti.

Tanto premesso,
il Consiglio delibera di approvare la relazione illustrativa che precede, nonché la circolare che segue, unitamente agli allegati.

Indice

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI	21
Capo I - Disposizioni generali.....	21
Sezione I - <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	21
Sezione II - <i>Tabelle infradistrettuali</i>	22
Capo II - Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative.....	23
Sezione I - <i>Assenza o impedimento temporaneo</i>	23
Sezione II - <i>Vacanza nell'organico o potenziamento dell'ufficio</i>	23
Sezione III - <i>Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare</i>	25
Sezione IV - <i>Proroga per ultradecennalità</i>	25
TITOLO II - SUPPLENZA	26
Capo I - Disposizioni generali.....	26
Capo II - Supplenza all'interno del medesimo ufficio.....	27
Sezione I - <i>Procedimento</i>	27
Sezione II - <i>Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive</i>	29
Capo III - Supplenza infradistrettuale.....	30
Capo IV - Supplenza nella Corte d'appello.....	30
Capo V - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.....	31
TITOLO III - ASSEGNAZIONE INTERNA	31
TITOLO IV - SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE	33
Capo I - Tabella infradistrettuale.....	33
Sezione I - <i>Procedimento</i>	33
Sezione II - <i>Divieti e limiti all'inserimento nelle tabelle infradistrettuali</i>	34
Capo II - Supplenza infradistrettuale.....	35
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i>	35
Sezione II - <i>Procedimento</i>	35
Capo III - Assegnazione congiunta.....	36
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i>	36
Sezione II - <i>Procedimento</i>	37
TITOLO V - APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE	39
Capo I - Disposizioni generali.....	39
Sezione I - <i>Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell'applicato</i>	39
Sezione II - <i>Uffici requirenti</i>	41

Capo II - Procedimento.....	42
Capo III - Durata e sospensione dell'applicazione infradistrettuale.....	43
Capo IV - Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto.....	44
TITOLO VI - APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE.....	45
Capo I - Disposizioni generali.....	45
Capo II - Procedimento.....	46
Capo III - Durata, sospensione e proroga dell'applicazione extradistrettuale.....	50
Capo IV - Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto.....	51
TITOLO VII - MAGISTRATI DISTRETTUALI.....	52
Capo I - Disposizioni preliminari.....	52
Capo II - Assegnazione in sostituzione di un magistrato assente dal servizio.....	52
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i>	52
Sezione II - <i>Criteri di designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente</i>	53
Sezione III - <i>Procedimento per l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale</i>	54
Capo III - Applicazione in un ufficio del distretto.....	55
TITOLO VIII - APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE.....	56
Capo I - Disposizioni generali.....	56
Capo II - Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione.....	57
Capo III - Procedimento.....	58
TITOLO IX - APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA.....	59
TITOLO X - DISPOSIZIONI SPECIALI.....	61
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI.....	62
ALLEGATO A.....	64
SCHEMA SINOTTICO.....	69

INDICE ANALITICO.....	77
APPENDICE NORMATIVA.....	83

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

Capo I
Disposizioni generali

Sezione I
Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1
Ambito di applicazione della circolare

1. La presente circolare disciplina gli istituti delle supplenze, delle assegnazioni e delle applicazioni per gli uffici giudicanti e requirenti al fine di assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in caso di assenza od impedimento del magistrato titolare del procedimento, di carenze di organico o di ulteriori esigenze di servizio dell'ufficio, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico.

Articolo 2
Sussidiarietà

1. Il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale deve essere assicurato utilizzando, ove possibile, le risorse interne all'ufficio.
2. Il ricorso a risorse esterne è disciplinato dagli istituti definiti dalla presente circolare.

Articolo 3
Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative

1. Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:

- a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:
 - supplenza interna;
 - supplenza infradistrettuale;
 - magistrato distrettuale in sostituzione;
- b) in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio:
 - assegnazione interna;
 - assegnazione congiunta infradistrettuale;
 - magistrato distrettuale in applicazione;
 - applicazione infradistrettuale;
 - applicazione extradistrettuale;
- c) in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare:
 - applicazione all'interno del medesimo ufficio;
 - applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento;
 - applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento;
- d) in caso di ultradecennalità:
 - proroga.

Articolo 4
Congelamento del ruolo

1. Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria.

2. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza dei presupposti.

Articolo 5
Composizione dei collegi giudicanti

1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.

2. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.

3. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

4. I limiti di cui ai commi precedenti non riguardano le ipotesi di applicazione di cui al titolo I, capo IV, in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare.

Sezione II
Tabelle infradistrettuali

Articolo 6
Tabelle infradistrettuali

1. Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti sono istituite al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari e ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui al titolo IV, capo I, sezione II.

2. Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio.

3. Tali tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all'intero distretto.

Articolo 7
Attuazione delle tabelle infradistrettuali

1. Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante l'assegnazione congiunta e la supplenza infradistrettuale.

2. Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l'utilizzo della assegnazione congiunta o della supplenza.

3. La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.

4. La medesima tabella deve altresì prevedere supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.

Capo II **Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative**

Sezione I ***Assenza o impedimento temporaneo***

Articolo 8 *Supplenza interna*

1. La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.
2. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.
3. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri predeterminati, in base alla disciplina di cui al titolo II.

Articolo 9 *Supplenza infradistrettuale*

1. La supplenza è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti nei casi in cui la mancanza o l'impedimento siano destinati a protrarsi per più di sette giorni e non si possa fare ricorso ai magistrati del medesimo ufficio.
2. L'individuazione di un magistrato di un ufficio diverso dello stesso distretto può avvenire tenendo conto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo II.

Articolo 10 *Magistrato distrettuale in sostituzione*

1. I magistrati distrettuali compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte d'appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.
2. L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.
3. Il magistrato distrettuale può essere utilizzato in sostituzione di un magistrato assente in uno degli uffici del distretto in base alla disciplina di cui al titolo VII, capo II.
4. Resta salva la possibilità di ricorrere al magistrato distrettuale per l'applicazione in uno degli uffici del distretto ai sensi dell'articolo 14.

Sezione II ***Vacanza nell'organico o potenziamento dell'ufficio***

Articolo 11 *Assegnazione interna*

1. L'assegnazione interna è l'istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.

2. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all'interno del medesimo ufficio, nelle more dell'espletamento del concorso interno.

3. L'assegnazione interna è disciplinata nel titolo III.

Articolo 12

Assegnazione congiunta infradistrettuale

1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati e determina l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.

2. È consentita la coassegnazione di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.

3. È consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali.

4. L'assegnazione congiunta per un periodo superiore a sei mesi può essere disposta solo col consenso del magistrato designato.

5. L'assegnazione congiunta è disciplinata nel titolo IV, capo III.

Articolo 13

Magistrato distrettuale in applicazione

1. Il magistrato distrettuale può essere destinato in applicazione in uno degli uffici del distretto, secondo la disciplina di cui al titolo VII, capo III, qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione.

Articolo 14

Applicazione infradistrettuale

1. L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione, allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio o dalla integrale copertura del relativo organico.

2. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea, per un periodo non superiore di regola, nel massimo, a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza.

3. L'applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere all'assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali o all'assegnazione di un magistrato distrettuale.

4. L'applicazione infradistrettuale è disciplinata nel titolo V.

Articolo 15

Applicazione extradistrettuale

1. Il ricorso all'applicazione extradistrettuale è sussidiario rispetto all'applicazione infradistrettuale e può essere disposto nei casi in cui non sia possibile risolvere le esigenze di servizio con i magistrati che già operano nel medesimo distretto di Corte d'appello
2. L'applicazione extradistrettuale è disciplinata nel titolo VI.

Sezione III

Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare

Articolo 16

Applicazione all'interno del medesimo ufficio

1. Il magistrato trasferito ad altra posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo lasciando quello precedente.
2. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, ove necessario, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria, che dovranno essere portati a termine, temperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

Articolo 17

Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento

1. In caso di trasferimento ad altro ufficio del medesimo distretto può essere disposta l'applicazione infradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente..
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108.

Articolo 18

Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento

1. In caso di trasferimento ad altro ufficio di altro distretto può essere disposta l'applicazione extradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131 e 132.

Sezione IV

Proroga per ultradecennalità

Articolo 19

Proroga

1. La proroga per la definizione dei processi pendenti in caso di scadenza del termine di permanenza massimo è disciplinata dall'articolo 157 della circolare sulle tabelle.

TITOLO II SUPPLENZA

Capo I Disposizioni generali

Articolo 20 *Requisiti dei magistrati professionali a cui possono essere affidati compiti di supplenza*

1. Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza i magistrati professionali in possesso della prima valutazione di professionalità.
2. Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti.

Articolo 21 *Utilizzazione dei magistrati onorari*

1. L'utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 22 *Indicazione dei supplenti nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi*

1. Le proposte tabellari e i progetti organizzativi devono indicare i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.
2. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità di scelta del supplente.

Articolo 23 *Casi di supplenza*

1. Si può fare ricorso alla supplenza nei casi di:
 - a) assenza o impedimento temporanei;
 - b) assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
 - c) assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali.

Articolo 24 *Supplenza infradistrettuale*

1. Qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni si può fare ricorso anche alla supplenza infradistrettuale secondo le disposizioni di cui al titolo V, capo II.

Articolo 25

Compiti del supplente

1. La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle, nei progetti organizzativi oppure a norma di legge determina il subentro immediato del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

2. Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni della tabella o del progetto organizzativo e i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.

Articolo 26

Collegi

1. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.

Articolo 27

Durata della supplenza

1. La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

2. Il provvedimento di supplenza deve prevedere il termine della sostituzione, anche con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

Capo II

Supplenza all'interno del medesimo ufficio

Sezione I

Procedimento

Articolo 28

Competenza

1. Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere analiticamente indicati i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.

2. La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.

Articolo 29

Consenso del magistrato designato quale supplente

1. L'adozione del provvedimento di supplenza non richiede il consenso del magistrato designato.

Articolo 30

Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo

1. La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, e sia inferiore a sessanta giorni, è disposta con provvedimento motivato che indica le ragioni di individuazione del supplente.

2. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

Articolo 31

Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei progetti organizzativi

1. Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato un interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio.

2. I magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione

3. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

4. Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello.

Articolo 32

Presupposti per il procedimento di variazione tabellare

1. Per gli uffici giudicanti, le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, eventualmente mediante provvedimenti urgenti e immediatamente esecutivi.

2. Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.

Articolo 33

Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle

1. Il provvedimento di supplenza, se adottato in deroga alle tabelle, deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare:

a) il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza o dell'impedimento;

b) le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio e alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati negli articoli 21, 22 e 23;

c) il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nell'articolo 28;

d) le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

2. Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.

Articolo 34

Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. Il provvedimento di supplenza adottato dai capi degli uffici giudicanti, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per l'adozione di un parere motivato.

Articolo 35

Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti

1. Per gli uffici requirenti, il provvedimento di supplenza che non sia disposto in attuazione dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni va trasmesso al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la presa d'atto.

Articolo 36

Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione non trasmettono per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti.

2. Egualmente non devono essere trasmessi i decreti di supplenza non meramente esecutivi delle previsioni tabellari, se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano espresso parere favorevole all'unanimità.

3. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione trasmettono immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui sia stato espresso parere contrario oppure favorevole a maggioranza.

4. I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti dall'articolo 32, seguono la procedura di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

Sezione II

Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive

Articolo 37

Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale

1. Il Presidente della Corte d'appello o il Presidente del Tribunale mancante o impedito è sostituito dal magistrato vicario ai sensi dell'articolo 94 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ovvero, in mancanza della sua designazione, dal Presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare.

2. La designazione è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle, e riguarda anche l'esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

Articolo 38

Supplenza del Presidente di sezione della Corte d'appello o del Tribunale

1. Il Presidente di sezione di Corte d'appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lett. a) della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Articolo 39

Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti

La supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Capo III

Supplenza infradistrettuale

Articolo 40

Rinvio

1. La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo II.

Capo IV

Supplenza nella Corte d'appello

Articolo 41

Supplenza nella Corte d'appello

1. Nella Corte d'appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte provvede alla sua sostituzione con un magistrato dell'ufficio.

2. Il Presidente della Corte d'appello, quando non può provvedere con un magistrato dell'ufficio, può delegare alla supplenza un Presidente di sezione di uno dei Tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda con un'applicazione infradistrettuale.

Articolo 42

Criteri della supplenza esterna

1. La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna.

2. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

3. Il Presidente della Corte d'appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente.

4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e indicare:
- a) le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti;
 - b) il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente;
 - c) i criteri della scelta.

Capo V

Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati

Articolo 43

Criteri

1. L'istituto della supplenza può essere utilizzato anche per i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati a esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede, come, ad esempio, i componenti privati del Tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni o della sede più vicina del medesimo distretto che possono essere sostituiti da altri componenti privati, nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE INTERNA

Articolo 44

Presupposti

1. L'assegnazione interna può essere disposta all'interno del medesimo ufficio per l'assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.

Articolo 45

Assegnazione a tempo pieno o parziale

1. L'assegnazione interna può essere disposta a tempo parziale o a tempo pieno.
2. Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato.

Articolo 46

Durata

1. L'assegnazione interna non può durare più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.

Articolo 47

Interpello

1. L'assegnazione interna, sebbene prescindendo dal consenso del magistrato, è sempre preceduta da interpello.

2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione.

3. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

Articolo 48

Criteria per la scelta del magistrato

1. Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare.

2. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso;

b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;

c) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell'ufficio.

Articolo 49

Criteria per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.

2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;

b) della maggiore anzianità di servizio.

Articolo 50

Decreto di assegnazione interna

1. L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui all'articolo 38 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, per gli uffici requirenti, quella di cui all'art. 9 co. 2 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

2. Il decreto deve espressamente indicare:

a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza.

b) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato;

c) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno.

3. Nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.

TITOLO IV
SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE E ASSEGNAZIONE CONGIUNTA

Capo I
Tabella infradistrettuale

Sezione I
Procedimento

Articolo 51

Individuazione degli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella

1. Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nello schema allegato alla presente circolare.

Articolo 52

Procedimento

1. Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osserva il procedimento previsto dagli articoli 12 e seguenti della circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti.

Articolo 53

Riunioni per la formazione delle tabelle

1. Nella convocazione delle riunioni da tenere all'interno dei singoli uffici, a norma delle disposizioni sulla circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti, deve essere contenuto un apposito invito a dichiarare la disponibilità a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.

2. I Presidenti delle Corti d'appello e i Procuratori generali devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.

Articolo 54

Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta

1. Tutti i magistrati devono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali, come supplenti o in assegnazione congiunta, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui alla successiva sezione II.

2. Le tabelle infradistrettuali contengono i presupposti predeterminati per l'operatività degli istituti della supplenza e della coassegnazione e i criteri oggettivi per l'individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza o in assegnazione congiunta.

3. Il singolo magistrato deve essere indicato specificamente nelle tabelle infradistrettuali come coassegnato o supplente.

4. Ogni magistrato è di regola stabilmente coassegnato o destinato in supplenza infradistrettuale solo a un ufficio diverso da quello di appartenenza.

5. Devono essere specificamente indicati i magistrati che abbiano prestato il consenso a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.

Articolo 55
Presupposti per l'operatività dell'istituto della coassegnazione

1. Si può fare ricorso all'istituto della coassegnazione nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati.

Articolo 56
Criteri per l'assegnazione degli affari

1. L'assegnazione degli affari al coassegnato e al supplente deve avvenire applicando le regole di distribuzione degli affari previste nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato è assegnato o destinato in supplenza.

Sezione II
Divieti e limiti all'inserimento nelle tabelle infradistrettuali

Articolo 57
Magistrati con funzioni semidirettive

1. I magistrati con funzioni semidirettive possono essere coassegnati o destinati in supplenza solo su omologhi posti presenti negli uffici abbinati.

Articolo 58
Magistrati con prole di età inferiore a sei anni

1. Vanno esclusi dalle tabelle infradistrettuali i magistrati con prole di età inferiore a sei anni.

Articolo 59
Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti

1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati che, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché i magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, salvo che non dichiarino la loro disponibilità.

Articolo 60
Magistrati onorari

1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati onorari.

Articolo 61
Magistrati della Direzione distrettuale antimafia

1. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono di regola essere inseriti nella tabella infradistrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento

non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale.

Capo II

Supplenza infradistrettuale

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 62

Presupposti

1. La supplenza infradistrettuale, allorché non si possa far ricorso ai magistrati del medesimo ufficio, permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene a un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale e ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.

2. La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato siano destinati a protrarsi per più di sette giorni.

Articolo 63

Ruolo del magistrato sostituito

1. Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

Articolo 64

Non operatività del vincolo della medesima competenza

1. Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della medesima competenza, stabilito per l'assegnazione congiunta dall'articolo 71.

Articolo 65

Collegi

1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.

Sezione II

Procedimento

Articolo 66

Competenza

1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dal Presidente di Corte d'appello e dal Procuratore generale, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

Articolo 67

Criteri per la destinazione in supplenza e la sua durata

1. La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

2. Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati dal comma precedente, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

Articolo 68

Provvedimento di supplenza infradistrettuale

1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato e indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell'ufficio in cui si è verificata l'assenza o l'impedimento temporaneo del magistrato.

2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del supplente.

Articolo 69

Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura

1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Articolo 70

Rinvio alla disciplina per la supplenza interna

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste in circolare per la supplenza interna.

Capo III

Assegnazione congiunta

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 71

Presupposti

1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione può trovare applicazione per sopperire a esigenze straordinarie e temporanee, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati, e comporta l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza.

2. L'assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.

Articolo 72

Assegnazione congiunta del magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale

1. È consentita l'assegnazione congiunta di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.

Articolo 73

Coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali

1. È consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali.

Articolo 74

Coassegnazione del magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità

1. Il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere destinato in coassegnazione ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità.

Articolo 75

Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente

1. La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.

Articolo 76

Collegi

1. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

Sezione II
Procedimento

Articolo 77

Competenza

1. L'assegnazione congiunta è disposta dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del coassegnato, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

Articolo 78

Individuazione dei magistrati destinati alla coassegnazione

1. Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla coassegnazione, con abbinamento disposto per l'intera durata delle tabelle, in modo da realizzare la sostituzione con i

criteri automatici indicati dagli articoli da 52 a 56, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

Articolo 79

Provvedimento di assegnazione congiunta

1. Il provvedimento di assegnazione congiunta deve essere adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti.
2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, devono essere indicate le ragioni dell'individuazione del magistrato coassegnato.

Articolo 80

Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati

1. L'adozione del provvedimento di assegnazione congiunta non richiede il consenso del magistrato designato quale coassegnato se l'assegnazione congiunta sia di durata pari o inferiore a sei mesi.
2. Qualora la coassegnazione sia necessaria per periodi di durata superiore a sei mesi e non possa essere disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, in mancanza di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, le eventuali esigenze di maggiore stabilità nel tempo possono essere soddisfatte individuando più magistrati da coassegnare d'ufficio per periodi non eccedenti i sei mesi.

Articolo 81

Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura

1. Il provvedimento di assegnazione congiunta va trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio.
2. Il provvedimento non va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione qualora sia meramente esecutivo delle previsioni tabellari.
3. Egualmente non devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura i decreti di assegnazione congiunta non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.
4. Il Consiglio giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di assegnazione congiunta nel caso in cui sia stato espresso dal Consiglio giudiziario parere contrario oppure favorevole a maggioranza.

Articolo 82

Variazione tabellare

1. Qualora sia necessario adottare una variazione tabellare, si segue la procedura di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

TITOLO V
APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE

Capo I
Disposizioni generali

Sezione I
Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell'applicato

Articolo 83
Presupposti per l'applicazione infradistrettuale

1. L'applicazione infradistrettuale può essere disposta allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna o la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l'assegnazione di un magistrato distrettuale.

2. È consentita l'applicazione in secondo grado di un magistrato che svolge funzioni di primo grado ove non si possa provvedere con risorse interne all'ufficio.

Articolo 84
Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale

1. Salvo quanto precisato dagli articoli 107 e 108, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.

2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.

Articolo 85
Applicazione dei magistrati della direzione distrettuale antimafia

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 171 della presente Circolare, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono essere applicati presso altro ufficio del distretto o presso la Procura generale, salvo che per motivate e comprovate esigenze di servizio, d'intesa col Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti.

Articolo 86
Magistrati onorari

1. I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione a uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

Articolo 87
Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 107 e 108, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, salvo i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero i quali potranno, invece, essere applicati conservando le funzioni precedentemente svolte.

Articolo 88
Compiti dell'applicato

1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

Articolo 89
Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale

1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.
3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato eserciti le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.
4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.

Articolo 90
Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati

1. È consentita l'applicazione, a tempo pieno o a tempo parziale ma non per singole udienze, al medesimo ufficio di più magistrati, anche provenienti da uffici diversi, purché essa venga disposta con un unico provvedimento, nel rispetto della procedura di cui agli articoli che seguono e previa valutazione comparativa delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti.

Articolo 91
Supplenza sul ruolo del magistrato applicato

1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

Articolo 92
Applicazione e legittimazione

1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

Capo II
Procedimento

Articolo 97
Competenza

1. L'applicazione infradistrettuale è disposta dal Presidente della Corte d'appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

Articolo 98
Interpello

1. L'applicazione è di regola preceduta da un interpello e quando supera la durata di novanta giorni è disposta, per gli uffici giudicanti, con variazione tabellare.

2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione.

2. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione.

Articolo 99
Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale

1. L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di durata non superiore a sei mesi.

2. Nella scelta del magistrato da destinare in applicazione devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) va preferito il magistrato che ha prestato consenso;
- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità nel ruolo.

Articolo 100
Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
- b) dell'anzianità nel ruolo.

Sezione II
Uffici requirenti

Articolo 93
Applicazione negli uffici requirenti

1. L'applicazione infradistrettuale negli uffici requirenti è disciplinata dalle disposizioni generali e da quelle contenute nella presente sezione.

Articolo 94
Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

2. Nel disporre l'applicazione, il Procuratore Generale tiene conto degli effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati.

3. Per la concordata gestione delle designazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.

Articolo 95
Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti

1. L'applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli processi è consentita, d'intesa col Procuratore della Repubblica, ove si renda opportuna la partecipazione del magistrato al processo d'appello per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite nella trattazione del procedimento in primo grado, in ragione della complessità dello stesso, del numero delle parti, dei capi d'imputazione e della materia trattata, tenendo conto delle specificità del territorio.

2. Il ricorso all'applicazione per la trattazione del procedimento in caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello è disciplinato dall'articolo 171 di questa circolare.

3. Per la concordata gestione delle applicazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.

Articolo 96
Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto

1. L'applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto è disciplinata nel capo IV, titolo V.

Articolo 101
Provvedimento di applicazione infradistrettuale

1. Il provvedimento di applicazione infradistrettuale, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.
2. Il decreto deve espressamente indicare:
 - a) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;
 - b) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione interna, alla coassegnazione infradistrettuale, oppure mediante l'assegnazione di un magistrato distrettuale.
 - c) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'applicato;
 - d) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.
3. Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

Articolo 102
Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura

1. Lo schema del decreto di applicazione deve essere comunicato al magistrato destinatario e trasmesso al Consiglio giudiziario.
2. Il magistrato destinatario del provvedimento potrà formulare eventuali osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione e il parere del Consiglio giudiziario dovrà essere redatto nei sette giorni successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto.
3. Il provvedimento di applicazione non può essere adottato prima della formulazione del parere del Consiglio giudiziario.
4. Se il Consiglio giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente esecutivo.
5. Se il parere è contrario, l'efficacia del decreto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.
6. In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono essere sottoposti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Articolo 103
Variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione

1. Nel caso in cui l'applicato non prenda il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi, per gli uffici giudicanti, alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

Capo III
Durata e sospensione dell'applicazione infradistrettuale

Articolo 104
Durata dell'applicazione infradistrettuale

1. L'applicazione infradistrettuale non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 *bis* del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.
4. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

Articolo 105
Applicazione dello stesso magistrato

1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

Articolo 106
Sospensione dell'applicazione

1. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.

Capo IV

Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto

Articolo 107
Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto

1. È possibile il ricorso all'applicazione infradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede all'interno del medesimo distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.
3. Il Presidente della Corte di Appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.
4. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Articolo 108

Magistrato requirente trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto

1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente all'interno del medesimo distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.

3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.

5. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

TITOLO VI

APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 109

Presupposti per l'applicazione extradistrettuale

1. L'applicazione extradistrettuale può essere disposta, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna, la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l'assegnazione di un magistrato distrettuale o l'applicazione infradistrettuale.

Articolo 110

Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale

1. Salvo quanto precisato all'articolo 131, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.

2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere

applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.

3. I magistrati addetti alla DDA possono essere applicati ad altro distretto in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VIII.

Articolo 111 *Compiti dell'applicato*

1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

Articolo 112 *Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale*

1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato esercita le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.

Articolo 113 *Supplenza sul ruolo del magistrato applicato*

1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

Articolo 114 *Applicazione e legittimazione*

1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

Capo II Procedimento

Articolo 115 *Competenza*

1. L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale

si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

Articolo 116

Richiesta di applicazione extradistrettuale

1. La richiesta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine:

- a) alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare;
- b) alla percentuale di scopertura del distretto, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore alla scopertura nazionale così come determinata dal Consiglio superiore della magistratura alla data della richiesta. Nel computo delle scoperture del distretto si tiene conto anche delle assenze per aspettativa e per congedo straordinario, nonché delle ipotesi di esonero totale dal lavoro. La scopertura deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare;
- c) ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita;
- d) al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati;
- e) a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati all'articolo 109.

3. Nella richiesta deve essere indicato il settore, civile o penale, cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.

4. È fatto obbligo al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale richiedente di informare il Consiglio superiore della magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia necessaria per l'accoglimento della richiesta.

5. La richiesta di applicazione extradistrettuale deve essere accompagnata dall'esplicita dichiarazione che il magistrato applicato non verrà destinato a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

6. Con riguardo ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale l'applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.

Articolo 117

Interpello

1. La competente commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 116, dispone l'interpello per le disponibilità all'applicazione.

Articolo 118

Dichiarazione di disponibilità

1. I magistrati interessati che intendano dichiarare la propria disponibilità all'applicazione hanno l'onere di indicare il settore di appartenenza e le pendenze sul ruolo.

Articolo 119

Parere del dirigente dell'ufficio giudiziario

1. Il dirigente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo riferimento ai carichi di

lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile a illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

Articolo 120
Parere del Consiglio giudiziario

1. Il Consiglio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

3. In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.

4. Il parere deve essere reso nel termine perentorio di quindici dalla richiesta salvo quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria, per i quali il termine è di sette giorni.

Articolo 121
Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione

1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:

- a) i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata;
- b) i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita;
- c) non possono essere applicati a un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;
- d) possono essere applicati a un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, purché sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità, salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e a condizione che siano destinati in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza;
- e) non possono essere applicati a un altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modifiche, se non siano decorsi almeno quattro anni dalla presa di possesso;
- f) salvo quanto previsto all'articolo 124 non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive;
- g) non possono essere applicati i magistrati distrettuali ad eccezione delle ipotesi disciplinate dagli articoli 131 e 132.

Articolo 122
Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro.

2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con

riferimento alle funzioni di destinazione;

b) dell'anzianità nel ruolo.

3. In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell'ipotesi in cui l'applicazione extradistrettuale comporti l'avvicinamento al nucleo familiare.

Articolo 123

Revoca della disponibilità all'applicazione

1. La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata.

2. La dichiarazione di revoca della disponibilità successivamente alla deliberazione adottata dalla competente Commissione consiliare referente, va a quest'ultima trasmessa e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato se successiva alla comunicazione della proposta.

Articolo 124

Applicazione extradistrettuale d'ufficio

1. Qualora i magistrati disponibili e idonei alle applicazioni siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio, previo eventuale ulteriore interpello.

2. L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25 per cento, ai flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze e a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio.

3. In caso di pari situazione, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.

4. Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.

5. All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli in possesso della prima valutazione di professionalità ovvero, nel caso in cui non si possa provvedere in tal modo, tra i magistrati che, pur non avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano maturato il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità ed esercitino le stesse funzioni di quelle da svolgere nell'ufficio destinatario dell'applicazione.

6. Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.

7. Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio superiore della magistratura potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina prevista da questo capo.

Articolo 125

Variazioni tabellari

1. L'applicazione extradistrettuale comporta l'adozione delle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

Capo III

Durata, sospensione e proroga dell'applicazione extradistrettuale

Articolo 126

Durata dell'applicazione extradistrettuale

1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.
2. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

Articolo 127

Proroga

1. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
2. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.
3. Alla scadenza del periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

Articolo 128

Richiesta di proroga dell'applicazione extradistrettuale

1. A pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di un'applicazione in corso deve evidenziare, in dettaglio, il permanere degli elementi indicati dall'articolo 116 che hanno consentito l'applicazione e deve essere formulata, dal Procuratore generale o dal Presidente della Corte d'appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche e il puntuale rispetto dell'iter procedimentale.
2. La richiesta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato e da una specifica indicazione dei sopravvenuti mutamenti nell'organico degli uffici del distretto.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, nei casi di richiesta di proroga, valuta le eventuali osservazioni dell'ufficio di provenienza.

Articolo 129

Sospensione dell'applicazione

1. Può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato di un'applicazione già in corso.

Articolo 130

Applicazione dello stesso magistrato

1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

Capo IV

Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto

Articolo 131

Magistrato trasferito in altro distretto

1. È possibile, anche in deroga ai criteri indicati all'articolo 121, il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Presidente di corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.

Articolo 132

Magistrato requirente trasferito in altro distretto

1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente fuori dal distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.

3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.

TITOLO VII

MAGISTRATI DISTRETTUALI

Capo I

Disposizioni preliminari

Articolo 133

Magistrati distrettuali

1. I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte d'appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

2. L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

3. La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto.

4. I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi di Corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.

Articolo 134

Funzioni

1. Il magistrato distrettuale può essere destinato:

- a) in sostituzione di un magistrato assente dal servizio;
- b) in applicazione in uno degli uffici del distretto.

2. Il ricorso all'applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente.

3. Si può utilizzare il magistrato distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

Capo II

Assegnazione in sostituzione di un magistrato assente dal servizio

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 135

Assegnazione in sostituzione

1. Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui all'articolo 136, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o d'appello, a prescindere dalla valutazione di professionalità conseguita, con le sole eccezioni di

magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive.

2. Con l'assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito.

Articolo 136

Presupposti per l'assegnazione in sostituzione

1 L'assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l'assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall'articolo 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche;
- c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.

2. Le ipotesi suindicate sono tassative.

3. Va esclusa l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.

Articolo 137

Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia

1. Nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, il ricorso al magistrato distrettuale è possibile nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi.

2. Nei casi di congedo previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, l'impiego del magistrato distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente a un mese. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla supplenza interna.

3. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l'assegnazione non può complessivamente protrarsi oltre i sei mesi e, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.

4. Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi può essere mantenuta l'assegnazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi dell'articolo 147, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.

Articolo 138

Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati assenti

1. L'assegnazione di un magistrato distrettuale non può essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati assenti.

Sezione II

Criteri di designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente

Articolo 139
Criteri di designazione

1. In tutti i casi di organico distrettuale superiore all'unità, devono essere predisposti criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente.

2. A tal fine si tiene conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la valutazione di professionalità conseguita e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.

3. Nella designazione si può motivatamente derogare alla ripartizione tabellare tra settore civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili.

Articolo 140
Procedimento per l'adozione dei criteri di designazione

1. I criteri di designazione sono determinati secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e seguenti della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, una volta predisposti, sono inseriti nell'ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio.

Sezione III
Procedimento per l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale

Articolo 141
Segnalazione delle esigenze di servizio

1. In presenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale.

Articolo 142
Provvedimento di assegnazione

1. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale provvedono prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione.

2. Il provvedimento di assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale è adottato dal Presidente della Corte d'appello o dal Procuratore generale sentito preventivamente il magistrato interessato, al fine della puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 139.

3. Il provvedimento, comunicato con congruo anticipo al magistrato distrettuale, è immediatamente efficace e contiene il termine finale dell'assegnazione.

Articolo 143
Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura

1. Il provvedimento di assegnazione, previa comunicazione al magistrato distrettuale e al dirigente dell'ufficio interessato che ha presentato la segnalazione, va trasmesso al competente Consiglio giudiziario, che esprime un parere tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate.

2. Il provvedimento, unitamente al parere, va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 144

Assenze dal servizio in numero superiore ai magistrati distrettuali

1. Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità.

2. Il provvedimento di assegnazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e a ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

Articolo 145

Modifica della precedente assegnazione

1. Nell'ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga l'assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione può essere disposta, secondo la procedura prevista dall'articolo 143, soltanto in presenza di prevalenti esigenze di servizio, da motivare espressamente.

Articolo 146

Effetti della modifica della assegnazione e procedimenti pendenti

1. Quando viene meno la sostituzione, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di giudice dibattimentale o dell'udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari.

2. Il provvedimento di nuova assegnazione tiene espressamente conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale deve esaurire al termine della precedente assegnazione.

Capo III

Applicazione in un ufficio del distretto

Articolo 147

Applicazione dei magistrati distrettuali

1. Qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione, il magistrato distrettuale può essere applicato a uno degli uffici del distretto.

2. L'applicazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale.

3. Il provvedimento di applicazione, adottato dal Presidente della Corte d'appello o dal Procuratore generale in base al procedimento previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 contiene il termine finale dell'utilizzazione e l'indicazione delle specifiche esigenze di servizio che si intendono realizzare, con la precisazione che esse non debbono rivestire i caratteri della imprescindibilità e prevalenza.

4. Nel caso in cui vi siano, contemporaneamente, più richieste di applicazione, il provvedimento di applicazione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle

materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e a ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

5. Il provvedimento, comunicato con congruo anticipo al magistrato distrettuale, è immediatamente efficace.

Articolo 148

Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura

1. Il provvedimento di applicazione, previa comunicazione al magistrato distrettuale e al dirigente dell'ufficio interessato che ha presentato la segnalazione, va trasmesso al competente Consiglio giudiziario, che esprime un parere tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate.

2. Il provvedimento, unitamente al parere, va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 149

Ambito di applicazione

1. Le applicazioni dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Direzione distrettuale antimafia, di quelli addetti presso le Procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, dei magistrati di altre Procure della Repubblica presso i tribunali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale sono disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dalle disposizioni che seguono.

Articolo 150

Coassegnazione del procedimento

1. L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati a uno dei magistrati dell'ufficio.

2. L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo e il magistrato in applicazione.

3. L'applicazione può riguardare sia la fase delle indagini sia le fasi processuali, nonché i procedimenti in materia di misure di prevenzione.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

Articolo 151

Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti

1. Fermi i limiti temporali di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e richiamati dall'articolo 106 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia o Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della trattazione delle procedure.

Articolo 152 *Durata dell'applicazione*

1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

Capo II

Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione

Articolo 153 *Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo*

1. L'applicazione di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo è disposta in funzione di supporto dell'attività degli uffici distrettuali in relazione a specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

2. L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo.

Articolo 154 *Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo*

1. I magistrati appartenenti alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere applicati temporaneamente dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ad altra Procura distrettuale per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale.

Articolo 155 *Magistrati di altre Procure della Repubblica*

1. I magistrati delle Procure della Repubblica presso i tribunali che non appartengono alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti

in materia di terrorismo possono essere temporaneamente applicati, con il loro consenso, dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo a una Procura distrettuale, per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale.

2. Nel caso in cui si debbano applicare alla direzione distrettuale antimafia e alla Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo magistrati appartenenti alle Procure della Repubblica del medesimo distretto, il relativo potere spetta al Procuratore generale presso la Corte d'appello.

Articolo 156

Divieto di applicare i magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello

1. I magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello non possono essere applicati per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Capo III

Procedimento

Articolo 157

Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1. L'applicazione temporanea alle Procure distrettuali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale è disposta con decreto motivato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, ovvero per non disperdere il bagaglio di conoscenze del magistrato che ha iniziato il procedimento.

2. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

3. Il decreto è emesso sentiti i Procuratori generali e i Procuratori della Repubblica interessati.

Articolo 158

Competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello

1. Quando si tratta di applicazioni alla Procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto, sulla base dei medesimi presupposti di cui all'articolo 157, è emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.

2. In tal caso il provvedimento è comunicato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Articolo 159

Approvazione del Consiglio superiore della magistratura

1. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

Capo IV
Applicazione in materia di misure di prevenzione

Articolo 160

Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e sentito il competente Procuratore distrettuale, può disporre l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.
2. Se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III.

TITOLO IX

**APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA**

Articolo 161

Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale

1. Al fine di fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione il Consiglio superiore della magistratura aggiorna, alla sua scadenza, il piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017 n. 46, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché del titolo VI della presente circolare.
2. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce, secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

Articolo 162

Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro.

2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ovvero per avere partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017, n. 46 o che per altra causa abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;

b) dell'anzianità nel ruolo.

Articolo 163

Limiti

1. Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un'applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico.

2. L'ufficio che ha ricevuto magistrati in applicazione straordinaria ed è a pieno organico non può ricevere applicazioni infradistrettuali.

Articolo 164

Durata

1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

Articolo 165

Rinnovo

1. Il rinnovo dell'applicazione straordinaria può essere disposto su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione e col consenso del magistrato designato, previa valutazione dell'attività svolta e disposta la verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione.

Articolo 166

Sospensione

1. In casi eccezionali, per la trattazione di procedimenti specificamente indicati sulla base di un programma di lavoro preventivato e temporalmente definito, è possibile disporre la sospensione temporanea dell'applicazione per la celebrazione di singole udienze, nell'ufficio di provenienza del magistrato, avuto riguardo alla complessità del processo penale e allo stato di avanzamento dell'istruttoria dibattimentale.

TITOLO X DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 167 *Corte di assise*

1. La disciplina generale si osserva anche per le applicazioni e supplenze alla Corte di assise.
2. L'applicazione alla Corte di assise richiede di regola una variazione tabellare.
3. Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

Articolo 168 *Uffici di sorveglianza*

1. Alla supplenza e all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

2. I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.

3. Nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità ai commi precedenti, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto.

4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

5. La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'articolo 70, comma 5, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

Articolo 169 *Uffici minorili*

1. I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio di cui all'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle disposizioni stabilite nella presente circolare, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle imprescindibili esigenze di servizio, sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

3. I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli uffici minorili.

4. I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

Articolo 170

Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro

1. I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non possono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

2. I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.

Articolo 171

Applicazione dei magistrati in servizio presso l'ufficio ove è stata disposta l'avocazione per mancato esercizio dell'azione penale

1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3.

2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica.

3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.

Articolo 172

Uffici giudiziari della provincia di Bolzano

1. Ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla temporanea copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte d'appello di Trento o il Procuratore generale presso la medesima Corte d'appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, di durata non superiore a un anno, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 173

Sostituzione di circolari precedenti

1. Le disposizioni della presente circolare sostituiscono ogni altra disposizione con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché

di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti.

ALLEGATO A

Schema degli accorpamenti infradistrettuali tra gli Uffici risultante dalla delibera consiliare in data 17.10.2013

DISTRETTO DI ANCONA

1. Ancona con Fermo, Macerata e Pesaro
2. Ascoli Piceno con Fermo
3. Fermo con Ascoli Piceno, Ancona e Macerata
4. Macerata con Ancona e Fermo
5. Pesaro con Ancona ed Urbino
6. Urbino con Pesaro

DISTRETTO DI BARI

1. Bari con Trani
2. Foggia con Trani
3. Trani con Bari e Foggia

DISTRETTO DI BOLOGNA

1. Bologna con Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna e Reggio Emilia
2. Ferrara con Bologna, Modena e Ravenna
3. Forlì con Bologna, Ravenna e Rimini
4. Modena con Bologna, Ferrara, Parma e Reggio Emilia
5. Parma con Modena, Piacenza e Reggio Emilia
6. Piacenza con Parma
7. Ravenna con Bologna, Ferrara, Forlì e Rimini
8. Reggio Emilia con Bologna, Modena e Parma
9. Rimini con Forlì e Ravenna

DISTRETTO DI BRESCIA

1. Brescia con Bergamo Cremona e Mantova
2. Bergamo con Brescia e Cremona
3. Cremona con Bergamo, Brescia e Mantova
4. Mantova con Brescia e Cremona

DISTRETTO DI CAGLIARI

1. Cagliari con Oristano
2. Lanusei con Nuoro
3. Nuoro con Lanusei ed Oristano
4. Oristano con Cagliari e Nuoro
5. Sassari con Tempio Pausania
6. Tempio Pausania con Sassari

DISTRETTO DI CALTANISSETTA

1. Caltanissetta con Enna e Gela
2. Enna con Caltanissetta e Gela
3. Gela con Caltanissetta ed Enna

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

1. Campobasso con Isernia e Larino
2. Isernia con Campobasso
3. Larino con Campobasso

DISTRETTO DI CATANIA

1. Catania con Caltagirone e Siracusa
2. Caltagirone con Catania e Ragusa
3. Ragusa con Caltagirone e Siracusa
4. Siracusa con Catania e Ragusa

DISTRETTO DI CATANZARO

1. Catanzaro con Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia
2. Castrovillari con Cosenza e Paola
3. Cosenza con Castrovillari, Lamezia Terme e Paola
4. Crotona con Catanzaro e Lamezia Terme
5. Lamezia Terme con Catanzaro, Cosenza, Crotona, Paola e Vibo Valentia
6. Paola con Castrovillari, Cosenza e Lamezia Terme
7. Vibo Valentia con Catanzaro e Lamezia Terme

DISTRETTO DI FIRENZE

1. Firenze con Arezzo, Lucca, Pistoia, Prato e Siena
2. Arezzo con Firenze e Siena
3. Grosseto con Siena
4. Livorno con Lucca, Pisa e Pistoia
5. Lucca con Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato
6. Pisa con Livorno, Lucca, Pistoia e Prato
7. Pistoia con Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Prato
8. Prato con Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena
9. Siena con Arezzo, Firenze, Grosseto e Prato

DISTRETTO DI GENOVA

1. Genova con La Spezia e Savona
2. Imperia con Savona
3. La Spezia con Genova e Massa
4. Massa con La Spezia
5. Savona con Genova e Imperia

DISTRETTO DI L'AQUILA

Gli accorpamenti riguardanti gli uffici di L'Aquila e Chieti opereranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.115/2012 (13 settembre 2016, prorogata al 2020)

1. L'Aquila con Chieti e Teramo
2. Chieti con L'Aquila e Pescara
3. Pescara con Chieti e Teramo
4. Teramo con L'Aquila e Pescara

Fino alla data del 13 settembre 2020 opereranno i seguenti abbinamenti, che ricomprendono gli uffici giudiziari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, destinati alla soppressione

1. L'Aquila con Avezzano, Sulmona, Teramo
2. Avezzano con L'Aquila, Sulmona, Teramo
3. Chieti con Lanciano, Vasto
4. Lanciano con Chieti, Pescara, Vasto
5. Pescara con Chieti, Lanciano, Sulmona, Teramo, Vasto
6. Sulmona con Avezzano L'Aquila, Chieti, Pescara
7. Teramo con Avezzano, L'Aquila, Pescara
8. Vasto con Chieti, Lanciano, Pescara

DISTRETTO DI LECCE

1. Lecce con Brindisi
3. Brindisi con Lecce e Taranto
2. Taranto con Brindisi

DISTRETTO DI MESSINA

1. Messina con Barcellona Pozzo di Gotto e Patti
2. Barcellona Pozzo di Gotto con Messina e Patti
3. Patti con Barcellona Pozzo di Gotto e Messina

DISTRETTO DI MILANO

1. Milano con Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia e Varese
2. Busto Arsizio con Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese
3. Como con Busto Arsizio, Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese
4. Lecco con Busto Arsizio, Como, Milano, Monza, Sondrio e Varese
5. Lodi con Busto Arsizio, Milano, Monza e Pavia
6. Monza con Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese
7. Pavia con Busto Arsizio, Como, Lodi, Milano e Monza
8. Sondrio con Como, Lecco e Monza
9. Varese con Busto Arsizio, Como, Lecco, Milano e Monza

DISTRETTO DI NAPOLI

1. Napoli con Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
2. Avellino con Benevento, Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
3. Benevento con Avellino, Napoli e Nola
4. Napoli Nord con Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
5. Nola con Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
6. Santa Maria Capua Vetere con Avellino, Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata
7. Torre Annunziata con Avellino, Napoli, Napoli Nord, Nola e Santa Maria Capua Vetere

DISTRETTO DI PALERMO

1. Palermo con Termini Imerese
2. Agrigento con Sciacca
3. Marsala con Sciacca e Trapani
4. Sciacca con Agrigento e Marsala
5. Termini Imerese con Palermo
6. Trapani con Marsala

DISTRETTO DI PERUGIA

1. Perugia con Spoleto e Terni
2. Spoleto con Perugia e Terni
3. Terni con Perugia e Spoleto

DISTRETTO DI POTENZA

1. Potenza con Lagonegro e Matera
2. Lagonegro con Potenza
3. Matera con Potenza

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

1. Reggio Calabria con Palmi
2. Locri con Palmi
3. Palmi con Locri e Reggio Calabria

DISTRETTO DI ROMA

1. Roma con Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo
2. Cassino con Frosinone
3. Civitavecchia con Roma e Viterbo
4. Frosinone con Cassino, Latina, Roma, Tivoli e Velletri
5. Latina con Frosinone, Roma e Velletri
6. Rieti con Roma e Tivoli
7. Tivoli con Frosinone, Rieti, Roma e Velletri
8. Velletri con Frosinone, Latina, Roma e Tivoli
9. Viterbo con Civitavecchia e Roma

DISTRETTO DI SALERNO

1. Salerno con Nocera Inferiore e Vallo della Lucania
2. Nocera Inferiore con Salerno
3. Vallo della Lucania con Salerno

DISTRETTO DI TORINO

1. Torino con Alessandria, Asti, Biella, Ivrea e Vercelli
2. Alessandria con Asti, Novara, Torino e Vercelli
3. Aosta con Ivrea
4. Asti con Alessandria, Cuneo, Torino e Vercelli
5. Biella con Ivrea, Novara, Torino e Vercelli
6. Cuneo con Asti
7. Ivrea con Aosta, Biella, Novara, Torino e Vercelli
8. Novara con Alessandria, Biella, Ivrea, Verbania e Vercelli
9. Verbania con Novara e Vercelli
10. Vercelli con Alessandria, Asti, Biella, Ivrea, Novara, Torino e Verbania

DISTRETTO DI TRENTO

1. Trento con Bolzano e Rovereto
2. Bolzano con Rovereto e Trento
3. Rovereto con Bolzano e Trento

DISTRETTO DI TRIESTE

1. Trieste con Gorizia e Udine

2. Gorizia con Trieste e Udine
3. Pordenone con Udine
4. Udine con Gorizia, Pordenone e Trieste

DISTRETTO DI VENEZIA

1. Venezia con Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza
2. Belluno con Treviso
3. Padova con Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza
4. Rovigo con Padova, Venezia e Vicenza
5. Treviso con Belluno, Padova e Venezia
6. Verona con Padova e Vicenza
7. Vicenza con Padova, Rovigo, Venezia e Verona

I PRINCIPALI STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE

SCHEMA SINOTTICO

- A) IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO:**
- SUPPLENZA INTERNA
 - SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
 - MAGISTRATO DISTRETTUALE IN SOSTITUZIONE
- B) IN CASO DI VACANZA NELL'ORGANICO O PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO:**
- ASSEGNAZIONE INTERNA
 - ASSEGNAZIONE CONGIUNTA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
 - MAGISTRATO DISTRETTUALE IN APPLICAZIONE
 - APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE
 - APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE
- C) IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O AD ALTRA POSIZIONE TABELLARE:**
- APPLICAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
 - APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
 - APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO

Istituto	Caratteristiche				
	Presupposti	Chi riguarda	Chi dispone	Procedimento	
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO Supplenza interna negli uffici di primo grado	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza o impedimento temporaneo di un magistrato (no vacanza del posto); - assenza superiore a 15 giorni originata o aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile il ricorso al magistrato distrettuale; - assenza superiore a 30 giorni nei casi di congedo previsto dalla L. 53/2000 e succ. mod. (tutela maternità e paternità), ove non sia possibile il ricorso al magistrato distrettuale 	<p>Magistrati del medesimo ufficio di quello assente o temporaneamente impedito con I di valutazione professionale (salvo non sia possibile provvedere altrimenti)</p> <p><i>Eccezioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - magistrati di sorveglianza (salvo presso uffici di sorveglianza o per proseguiti procedimenti in corso) - magistrati addetti ad uffici minorili (salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio e per impossibilità di far ricorso a magistrati di altri uffici o per proseguiti procedimenti in corso) - magistrati assegnati a posti di organico di lavoro (se non per svolgere le medesime funzioni, salvo esigenze imprescindibili). 	<p>Presidente del Tribunale - uffici giudicanti</p> <p>Procuratore della Repubblica - uffici requirenti</p>	<p>Previsione di criteri automatici nelle tabelle degli uffici giudicanti o nei progetti organizzativi degli uffici requirenti</p> <p>1) <i>supplenza meramente esecutiva dei criteri della tabella o del progetto organizzativo e/o fino a 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto motivato; - solo per uffici giudicanti, trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere (non vi è trasmissione al CSM) <p>2) <i>supplenza non meramente esecutiva dei criteri della tabella o del progetto organizzativo:</i></p> <p>2a) <i>se entro i 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto motivato; - solo per uffici giudicanti, trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere; - trasmissione al CSM solo se il parere del Consiglio giudiziario non è all'unanimità. <p>2b) <i>se oltre i 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - interpellato tra tutti i magistrati dell'ufficio (salvo ragioni di urgenza); - decreto motivato (variazione tabellare per gli uffici giudicanti); - trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere (uffici giudicanti) o presa d'atto (uffici requirenti); - trasmissione al CSM. 	<p>Durata</p> <p>Non superiore a 6 mesi</p>

Istituito	Caratteristiche			
	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento
<p>Supplenza infradistrattuale (Tabelle infradistrattuali): non riguarda solo uffici con uguale competenza</p>	<p>Mancanza/impedimento: - superiore a 7 giorni - non risolvibile con magistrati del medesimo ufficio</p>	<p>Tutti i magistrati del distretto con I valutazione di professionalità (salvo che non sia possibile provvedere altrimenti). I magistrati con funzioni semidirettive solo su posti omologhi degli uffici abbinati.</p> <p><i>Eccezioni:</i> - capi degli uffici - magistrati con prole di età < a 6 anni - magistrati con prole portatrice di handicap ex L. 104/1992 o che assistano un familiare con handicap accertato ex L. 104/92 (salvo disponibilità); - magistrati con documentati motivi di salute che possano impedire alcune attività di ufficio (salvo disponibilità) - magistrati DDA (salvo l'inserimento nella tabella non li distolga dalla trattazione dei procedimenti ex art. 51 c.p.p.) - magistrati onorari</p>	<p>Presidente appello - giudicanti Procuratore generale - uffici requirenti</p>	<p>a) richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione; b) interlocazione con il dirigente dell'ufficio di provenienza; c) decreto motivato; d) trasmissione al Consiglio giudiziario e al CSM.</p>
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO				
				Durata

Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO	<p>Ipotesi alternative (e tassative) di temporanea assenza di magistrati del distretto di I e II grado (non aventi funzioni direttive o semidirettive):</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspettativa per malattia o per altra causa (assenza superiore a 15 gg. continuativi); - astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e succ. mod. (assenza superiore a un mese); - tramutamento ex art. 192 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto; - sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; - esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario. 	<p>Magistrato distrettuale</p>	<p>Presidente Corte appello – uffici giudicanti</p> <p>Procuratore generale – uffici requirenti</p>	<p>a) richiesta del dirigente dell'ufficio interessato</p> <p>b) provvedimento motivato (sentito il magistrato interessato ai fini di cui all'art. 139 circ.</p> <p>c))</p> <p>d) comunicazione al/ai magistrato/i distrettuale/i e ai dirigenti degli uffici interessati</p> <p>e) parere Consiglio Giudiziario</p> <p>f) trasmissione al CSM</p>	<p>- Per assenze per motivi di salute: max 6 mesi;</p> <p>- Per aspettativa per motivi di famiglia: max 1 anno</p>
Magistrato distrettuale in sostituzione					

Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
Assegnazione interna (all'interno del medesimo ufficio)	Vacanza organica - nelle more del concorso interno - ove le esigenze del settore/sezione di destinazione siano imprescindibili e prevalenti rispetto al settore o sezione di provenienza	Tutti i magistrati dell'ufficio, salvo ragioni di particolare urgenza	Dirigente dell'ufficio	a) appello (rivolto a tutti i magistrati dell'ufficio, salvo ragioni di particolare urgenza) b) decreto motivato secondo la procedura di cui al par. 38 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti e quella ex art. 9 co. 2 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura per gli uffici requirenti.	90 giorni, prorogabili per ulteriori 90 per imprescindibili esigenze di servizio
	Assegnazione congiunta infradistrettuale (Tabelle infradistrettuali): riguarda solo uffici con uguale attribuzione o competenza	Carenza organica superiore al 20%; <i>ovvero</i> sopravvenienze straordinarie e temporanee <i>ovvero</i> situazioni incompatibili funzionali dei magistrati	Tutti i magistrati del distretto che abbiano conseguito la I valutazione o, in difetto, abbiano prestato servizio per almeno un anno nell'ufficio di titolarità. I magistrati con funzioni semidirettive solo su posti omologhi degli uffici abbinati. <i>Eccezioni:</i> - capi degli uffici - magistrati con prole di età < a 6 anni - magistrati con prole portatrice di handicap ex L. 104/1992 o che assistano un familiare con handicap accertato ex L. 104/92 (salvo disponibilità) - magistrati con documentati motivi di salute che possano impedire alcune attività di ufficio (salvo disponibilità) - magistrati DDA (salvo l'inserimento nella tabella non li distolga dalla trattazione dei procedimenti ex art. 51 c.p.p.) - magistrati onorari	Presidente Corte appello - uffici giudicanti Procuratore generale uffici requirenti	a) richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione b) interlocuzione con il dirigente dell'ufficio di provenienza c) decreto motivato d) consenso del magistrato designato se l'assegnazione è pari o superiore a 6 mesi e) trasmissione al Consiglio giudiziario per parere f) trasmissione al CSM, a meno che il decreto sia meramente esecutivo delle tabelle ovvero, pur non essendo meramente esecutivo, abbia durata fino a 60 giorni e il parere del Consiglio giudiziario sia favorevole all'unanimità
B) VACANZA NELL'ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO					

Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
Magistrato distrettuale in applicazione Applicazione infradistrettuale (sussidiaria rispetto a: supplenza anche infradistrettuale, assegnazione interna, coassegnazione infradistrettuale, magistrato distrettuale)	Assenza dei presupposti per l'assegnazione in sostituzione	Magistrato/i distrettuale/i	Presidente Corte appello - uffici giudicanti Procuratore generale - uffici requirenti	a) richiesta del dirigente dell'ufficio interessato b) provvedimento motivato c) comunicazione all'ai magistrato/i distrettuale/i e ai dirigenti degli uffici interessati d) parere Consiglio Giudiziario e) trasmissione al CSM	
	Necessità di sopperire a vacanze organico o provvedere ad un potenziamento; imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione (indipendente mente dall'assenza/im pedimento dei magistrati o dall'integrale copertura di organico)	Tutti i magistrati in servizio. Anche i magistrati che non hanno conseguito la I valutazione di professionalità se: non sia possibile provvedere con magistrati con valutazione più elevata; sia trascorso un anno dalla presa di possesso; debbano svolgere esclusivamente le funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza. <i>Eccezioni:</i> - magistrati con funzioni direttive e semidirettive (salvo artt. 107 e 108 circ., nonché i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero) - magistrati DDA (fuori dei casi ex art. 171 circ. e salvo che, per motivate e comprovate esigenze di servizio, d'intesa col Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti) - magistrati di sorveglianza, magistrati addetti ad uffici minorili o assegnati a posti di organico di lavoro, salvo le ipotesi in cui è consentita la supplenza (v. <i>supra</i>) - magistrati onorari	Presidente Corte appello - uffici giudicanti Procuratore generale - uffici requirenti	a) interpellato (salvo ragioni di particolare urgenza) ma con consenso solo quando superi i 6 mesi b) schema decreto motivato comunicato al destinatario e al Consiglio Giudiziario c) eventuali osservazioni entro 5 gg. d) parere preventivo del Consiglio giudiziario nei 7 gg. successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto e) decreto motivato (immediatamente esecutivo se il parere del Consiglio giudiziario è favorevole) f) trasmissione al CSM	1 anno, prorogabile di un ulteriore anno in casi di necessità dell'ufficio. In casi di eccezionale rilevanza proroga fino a 1 ulteriore anno per i procedimenti relativi a reati ex art. 51, comma 3 bis c.p.p.

B) VACANZA NELL'ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO

Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
<p>B) VACANZA NELL'ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO</p> <p>Applicazione extradistrettuale (sussidiaria rispetto a: supplenza anche infradistrettuale, assegnazione interna, coassegnazione infradistrettuale, assegnazione magistrato distrettuale, applicazione infradistrettuale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione rispetto a quelle di provenienza - Indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico (ma la scopertura del distretto, distinta per funzioni giudicanti o requirenti, non può essere inferiore alla scopertura nazionale determinata dal CSM alla data della richiesta) - Per i procedimenti ex art. 51, comma 3 bis, c.p.c. solo ove i magistrati dell'ufficio richiedente siano incompatibili 	<p>Tutti i magistrati in servizio. Ove non sia possibile provvedere con magistrati con valutazione più elevata, anche i magistrati che non hanno conseguito la I valutazione di professionalità, ma solo dopo il primo anno dalla presa di possesso e per svolgere esclusivamente le funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.</p> <p><i>Eccezioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - magistrati appartenenti a distretti con magistrati in entrata; - magistrati con funzioni direttive e semidirettive - magistrati DDA - magistrati distrettuali (salvo in ipotesi di prosecuzione processi a seguito di trasferimento) - magistrati trasferiti di ufficio anche a seguito di disponibilità ex L. 133/1998 e succ. mod. (prima che siano decorsi quattro anni dalla presa di possesso) 	CSM	<p>a) richiesta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministro della giustizia <i>ovvero</i> - Presidente Corte appello - uffici giudicanti - Procuratore generale - uffici requirenti; <p>b) interpellato da parte della VII Commissione del CSM;</p> <p>c) dichiarazione disponibilità;</p> <p>d) parere del Dirigente dell'ufficio cui appartiene il magistrato disponibile;</p> <p>e) parere del Consiglio giudiziario del distretto in cui opera il magistrato disponibile (entro 15 o 7 giorni dalla richiesta a seconda del distretto destinatario dell'applicazione)</p> <p>In caso di interpellato deserto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale rinnovo interpellato; - eventuale applicazione d'ufficio previo parere del Presidente Corte appello (uffici giudicanti) o Procuratore generale (uffici requirenti) ove ha sede l'ufficio ove opera il magistrato da applicare. 	<p>1 anno, prorogabile, in casi di necessità, per un periodo non superiore a 1 ulteriore anno. In casi di eccezionale rilevanza fino a 1 ulteriore anno per i procedimenti relativi ai reati ex art. 51, comma 3 bis c.p.p. in fase dibattimentale.</p>

Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
Applicazione all'interno del medesimo ufficio	Necessità di definire uno/più procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria.	Magistrato del settore penale trasferito ad altra posizione tabellare	Dirigente dell'ufficio	decreto motivato	
Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento	Necessità di definire uno/più procedimenti già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. Inoltre, in caso di applicazione di magistrato requirente, necessità di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite.	Magistrato trasferito ad altro ufficio del medesimo distretto del settore penale	Presidente Corte appello – uffici giudicanti Procuratore generale – uffici requirenti	a) richiesta del Dirigente dell'ufficio di provenienza b) acquisizione da parte del Presidente CdA o del P.G. del parere del Dirigente dell'ufficio di destinazione c) decreto motivato d) trasmissione al CSM	
Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento	Necessità di definire uno/più procedimenti già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. Inoltre, in caso di applicazione di magistrato requirente, necessità di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite.	Magistrato trasferito ad altro ufficio di altro distretto del settore penale	CSM	a) richiesta del: - Presidente Corte appello – uffici giudicanti; - Procuratore generale – uffici requirenti; b) acquisizione da parte del CSM del parere del Dirigente dell'ufficio di destinazione	

C) TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O POSIZIONE TABELLARE

INDICE ANALITICO

APPLICAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO

- Criteri e presupposti, art. 16

APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

- Ambito di applicazione, art. 149
- Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti, art. 151
- Approvazione del Consiglio superiore della magistratura, art. 159
- Coassegnazione del procedimento, art. 150
- Competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello, art. 158
- Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 157
- Durata dell'applicazione, art. 152
- Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, art. 154
- Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 153
- Magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello, Divieto di applicazione, art. 156
- Magistrati di altre Procure della Repubblica, art. 155
- Misure di prevenzione, Applicazione, art. 160

APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE

- Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale, art. 112
- Applicazione dello stesso magistrato, art. 130
- Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 18
- – Magistrato trasferito in altro distretto, art. 131
- – Magistrato requirente trasferito in altro distretto, art. 132
- Applicazione extradistrettuale d'ufficio, art. 124
- Applicazione extradistrettuale, Definizione, Rinvio art. 15
- Competenza, art. 115
- Compiti dell'applicato, art. 111
- Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione, art. 121
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 122
- Dichiarazione di disponibilità, art. 118
- Dichiarazione di disponibilità, Revoca, art. 123
- Durata, art. 126
- Interpello, art. 117
- Legittimazione, art. 114
- Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale, art. 110
- Parere del Consiglio giudiziario, art. 120
- Parere del dirigente dell'ufficio giudiziario, art. 119
- Presupposti per l'applicazione extradistrettuale, art. 109
- Proroga, art. 127
- Proroga, Richiesta, art. 128
- Richiesta di applicazione extradistrettuale, art. 116

- Sospensione, art. 129
- Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 113
- Variazioni tabellari, art. 125

APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE

- Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati, art. 90
- Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale, art. 89
- Applicazione dello stesso magistrato, art. 105
- Applicazione infradistrettuale, Definizione, art. 13
- Applicazione infradistrettuale, Presupposti, art. 83
- Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 17
- – Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto, art. 107
- – Magistrato requirente trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto, art. 108
- Competenza, art. 97
- Compiti dell'applicato, art. 88
- Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale, art. 99
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 100
- Durata dell'applicazione infradistrettuale, art. 104
- Interpello, art. 98
- Legittimazione, art. 92
- Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, art. 87
- Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale, art. 84
- Magistrati della direzione distrettuale antimafia, art. 85
- Magistrati onorari, art. 86
- Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura, art. 102
- Provvedimento di applicazione infradistrettuale, art. 100
- Sospensione dell'applicazione, art. 106
- Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 91
- Uffici requirenti
- – Applicazione negli uffici requirenti, art. 93
- – Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti, art. 95
- – Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, art. 94
- – Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto, Rinvio, art. 96
- Variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione, art. 103

APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

- Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale, art. 161
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 162
- Durata, art. 164
- Limiti, art. 163

- Rinnovo, art. 165
- Sospensione, art. 166

ASSEGNAZIONE CONGIUNTA

- Coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali, art. 73
- Collegi, art. 76
- Competenza, art. 77
- Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati, art. 80
- Definizione, art. 12
- Individuazione dei magistrati destinati alla coassegnazione, art. 78
- Magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale, art. 72
- Magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità, art. 74
- Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art. 81
- Presupposti, art. 71
- Provvedimento di assegnazione congiunta, art. 79
- Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente, art. 75
- Variazione tabellare, art. 82

ASSEGNAZIONE INTERNA

- Assegnazione interna, definizione, art. 11
- Assegnazione a tempo pieno o parziale, art. 45
- Criteri per la scelta del magistrato, art. 48
- Criteri per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, art. 49
- Decreto di assegnazione interna, art. 50
- Durata, art. 46
- Interpello, art. 47
- Presupposti, art. 44

CIRCOLARE

- Ambito di applicazione, art. 1
- Sostituzione di circolari precedenti, art. 173

COLLEGI GIUDICANTI

- Composizione, art. 5

CONGELAMENTO DEL RUOLO

- Criteri, art. 4

DISPOSIZIONI SPECIALI

- Avocazione per mancato esercizio dell'azione penale, art. 171
- Corte di assise, art. 167
- Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro, art. 170

- Uffici di sorveglianza, art. 168
- Uffici giudiziari della provincia di Bolzano, art. 172
- Uffici minorili, art. 169

MAGISTRATI DISTRETTUALI

- Magistrati distrettuali, art. 133
- Funzioni, art. 134
- Magistrato distrettuale in sostituzione, art. 10
- Assegnazione in sostituzione, art. 135
- Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, art. 137
- Assenze dal servizio in numero superiore ai magistrati distrettuali, art. 144
- Criteri di designazione, art. 139
- Criteri di designazione, Procedimento, art. 140
- Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati assenti, art. 138
- Effetti della modifica della assegnazione e procedimenti pendenti, art. 146
- Modifica della precedente assegnazione, art. 145
- Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art. 143
- Presupposti per l'assegnazione in sostituzione, art. 136
- Provvedimento di assegnazione, art. 142
- Segnalazione delle esigenze di servizio, art. 141
- Magistrato distrettuale in applicazione, art. 14
- Applicazione dei magistrati distrettuali, art. 147
- Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art. 148

STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE

- Presupposti e classificazione, art. 3

SUPPLENZA, DISPOSIZIONI GENERALI

- Casi, art. 23
- Collegi, art. 26
- Compiti del supplente, art. 25
- Durata, art. 27
- Magistrati onorari, art. 21
- Magistrati professionali, art. 20
- Proposte tabellari e progetti organizzativi, art. 22
- Supplenza infradistrettuale, art. 24

SUPPLENZA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO

- Competenza, art.28
- Consenso del magistrato designato, art. 29
- Definizione, art. 8
- Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei progetti organizzativi, art. 31
- Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, art. 34

- Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle, art. 33
- Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, art. 30
- Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura, art. 36
- Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti, art. 35
- Variazione tabellare, art. 32

SUPPLENZA DEI COMPONENTI PRIVATI DI ORGANI GIUDIZIARI SPECIALIZZATI

- Criteri, art. 43

SUPPLENZA DEI TITOLARI DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE

- Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale, art. 37
- Supplenza del Presidente di sezione della Corte d'appello o del Tribunale, art. 38
- Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti, art. 39

SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE

- Collegi, art. 65
- Competenza, art. 66
- Criteri per la destinazione in supplenza e durata, art. 67
- Presupposti, art. 62
- Provvedimento di supplenza infradistrettuale, art. 68
- Rinvio alla disciplina per la supplenza interna, art. 70
- Ruolo del magistrato sostituito, art. 63
- Definizione, art. 9
- Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, art. 69
- Vincolo della medesima competenza, Non operatività, art. 64

SUPPLENZA NELLA CORTE D'APPELLO

- Criteri, art. 41
- Supplenza esterna, art. 42

SUSSIDIARIETÀ

- Principio, art. 2

TABELLA INFRADISTRETTUALE

- Attuazione, art. 7
- Criteri per l'assegnazione degli affari, art. 56
- Individuazione degli uffici, art. 51
- Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle, art. 59
- Magistrati con funzioni semidirettive, art. 57
- Magistrati con prole di età inferiore a sei anni, art. 58
- Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta, art. 54
- Magistrati della Direzione distrettuale antimafia, art. 61

- Magistrati onorari, art. 60
- Presupposti per l'operatività dell'istituto della coassegnazione, art. 55
- Procedimento, art. 52
- Riunioni per la formazione delle tabelle, art. 53
- Tabelle infradistrettuali, definizione, art. 6

ULTRADECENNALITÀ

- proroga, art. 19

APPENDICE NORMATIVA

I. - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - *Ordinamento giudiziario*

Articolo 7 bis, articolo 7 ter, articolo 97, articolo 98, articolo 104, articolo 108, articolo 109, articolo 110 e articolo 192

II. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 212). - *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

Articolo 70

I. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (in Gazz. Uff., 15 novembre, n. 304). - *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.*

Articolo 37

III. - Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).

Articolo 51 e articolo 190 bis

IV. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 agosto, n. 182). - *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*

Articolo 3

V. - Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - *Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.*

Articolo 4, articolo 5, articolo 6, articolo 7 e articolo 8

VI. - Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - *Decreto convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24. - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.*

Articolo 3

VII. - Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226). - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

Articolo 105 e articolo 106

VIII. - Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 2017, n. 40). - Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46. - *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.*

Articolo 11

I. - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - *Ordinamento giudiziario*

Articolo 7 bis
Tabelle degli uffici giudicanti 1.

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47- bis , secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47- quater , secondo comma, e 50-bis , il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati 2.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare 3.

2- bis . Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento 4.

2- ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima 5.

[2- quater . Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] 6

2- quinquies . Le disposizioni dei commi 2- bis , 2- ter e 2- quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 27.

2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio

superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze⁸.

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione⁹.

3- bis . Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici 10.

3- ter . Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto¹¹.

3- quater . L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario¹².

3- quinquies . Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni 13.

3- sexies . Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- bis , si osservano le procedure previste dal comma 214.

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[2] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 4, comma 19, lettere a) e b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[3] Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, della Legge 1 marzo 2001, n. 63.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 27, della Legge 25 luglio 2005, n. 150 e dall'articolo 4, comma 19, lettera c), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[8] Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[9] Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera d), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[10] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

[11] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

[12] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

[13] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

[14] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

Articolo 7 *ter*

Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti (1) (2).

1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato (3).

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

[Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.] (4)

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

(3) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

CAPO III DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI

SEZIONE I DELLE SUPPLENZE

Articolo 97

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (1).

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (2).

E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'art. 7- bis , comma 3- bis , sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

Articolo 98

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario (2).

(1) A norma dell'articolo 4, comma 1, della Legge 9 marzo 1971, n. 35, le disposizioni contenute nel presente articolo , non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

(2) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 104

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione (1).

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici (2).

(1) Articolo modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Per la deroga al presente articolo vedil'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 108

Supplenza dei magistrati della corte di appello (1).

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario (2).

(1) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 .

(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 109

Supplenza di magistrati del pubblico ministero.

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto (1) (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

(2) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 .

SEZIONE II DELLE APPLICAZIONI

Articolo 110

Applicazione dei magistrati (1).

1. Possono essere applicati [alle preture circondariali,] ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello (2).

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve

essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3 -bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni (3).

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti (4).

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3- bis , del codice di procedura penale (5).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58 e successivamente dall'articolo 1 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321.

(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 14 maggio 2002, n. 94.

(5) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

Articolo 192

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] (2) .

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181.

II. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 212). - *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

Articolo 70

Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza (1).

1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge (2).

2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. Omissis (3).

(1) Articolo modificato dall'articolo 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e successivamente sostituito dall'articolo 22 della legge del 10 ottobre 1986, n. 663.

(2) Comma modificato dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2001, n. 40 e successivamente dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 2002, n. 277.

(3) Comma abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata dall'articolo 302 del medesimo decreto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (in Gazz. Uff., 15 novembre, n. 304). - *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.*

Articolo 37

La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

L'applicazione non può superare la durata di un anno.

III. - Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Articolo 51

Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 1.

1. Le funzioni di pubblico ministero [107 4 Cost.] sono esercitate [70-72 ord. giud.; 3 disp. att.]:

a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale 23;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione [570 3].

2. Nei casi di avocazione [53 3, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 4.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 678 3].

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e [dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 5.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente 6.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 7.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 8.

[1] La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Sulla direzione distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud. V.

inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).

[2] Lettera modificata dall'art. 175 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

[3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

[4] Testo modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo". L'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 ha aggiunto il secondo periodo al comma.

[5] Il comma è stato modificato dall'art. 5 l. 19 marzo 2001, n. 92 e successivamente: dall'art. 6, comma 1 b, l. 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602»; dall'art. 15, comma 4, l. 23 luglio 2009, n. 99, che, per i procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ha inserito le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474»; dall'art. 11, l. 13 agosto 2010, n. 136, che ha aggiunto le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416, sesto e settimo comma»; dall'art. 2, l. 23 febbraio 2015, n. 19, che ha inserito il riferimento all'art. 416 ter. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Da ultimo, l'articolo 18, comma 3, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, ha inserito dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». Comma da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno rispettivamente inserito le parole: «, 452-quaterdecies» e soppresso le seguenti: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

[6] Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.

[7] Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».

[8] Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies», le parole: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»

Articolo 190 bis

Requisiti della prova in casi particolari (1).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (4).

(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63.

(3) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,» sono state inserite dall'art. 14 l. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) L'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 ha aggiunto le parole «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità». Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 269.

IV. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 agosto, n. 182). - *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*

Articolo 3

Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili.

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

V. - Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - *Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.*

CAPO II
SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI ASSENTI DAL SERVIZIO

Articolo 4
(Magistrati distrettuali).

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.

2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.

4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.

5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Articolo 5
(Compiti dei magistrati distrettuali).

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n.53;
- c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

Articolo 6
(Designazione dei magistrati in sostituzione).

1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei

criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.

2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

Articolo 7

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.

[2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.] (1)

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 8

(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).

1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

VI. - Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - *Decreto convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24. - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.*

Articolo 3

Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. [Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.] Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa [all'interno di altri distretti della stessa regione,] previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (1).

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo :

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia (2).

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133. Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede di conversione.

VII. - Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226). - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

Articolo 105

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (1).

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera a), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

Articolo 106

Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105 (1).

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

VIII. - Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 2017, n. 40). - Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46. - *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.*

Articolo 11

Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. [A tal fine è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.] (1)

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019 (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 13 aprile 2017 n. 46, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 13 aprile 2017 n. 46, in sede di conversione.